

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 26.11.1998

## CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

### **Art. 1 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

### **Art. 2 – Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1.

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio: in caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto all'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

### **Art. 3 – Condizioni d'esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate dal servizio.

2. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio noleggio.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

### **Art. 4 – Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la scritta "NCC", il numero di autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune. La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 2064 dell'8 maggio 1992.

**Art. 5 – Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- Dal Responsabile dell'ufficio attività produttive in funzione di Presidente;
- Dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
- Da due rappresentanti designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno; in sede di prima convocazione la riunione della Commissione è valida qualora siano presenti metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, per la validità della riunione, è sufficiente la presenza di due componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo II, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 9;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 10 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- e) la commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

**Art. 6 – Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada (KAP);
- b) iscrizione al ruolo di conducenti;
- c) idoneità professionale acquisita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40.

2. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati nel "Ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

3. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, deve essere esibito agli organi di vigilanza.

4. Per l'esercizio della professione di noleggiatore non è più necessaria l'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e dell'art. 19 del D.P.R. 616/77 in quanto le sue funzioni vengono assolte dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A.

**Capo II  
LA LICENZA D'ESERCIZIO**

**Art. 7 – Numero delle autorizzazioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dall'art. 4 della L.R. 40/1994, il numero delle autorizzazioni rilasciabili è fissato in numero di UNO.

### **Art. 8 – Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso bando di pubblico concorso alle singole persone che abbiano la proprietà – o disponibilità in leasing – del veicolo, ai sensi dell'art. 8 della L. 21/1992.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

### **Art. 9 – Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 5;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà e di disponibilità del veicolo nonché della rimessa ove ricoverare il veicolo.

### **Art. 10 – Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 5 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
  - a) idoneità o capacità professionale conseguita a norma della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40, punti 4;
  - b) laurea punti 2;
  - c) diploma di maturità punti 1;
  - d) periodi complessivi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 3 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
  - e) conoscenza di una lingua straniera attestata da idonea documentazione rilasciata da scuole pubbliche o legalmente riconosciute, punti 3;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

### **Art. 11 – Assegnazione, rilascio e validità dell'autorizzazione**

1. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 5; in base a tale deliberazione il Responsabile dell'ufficio competente rilascia l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga presentata ogni anno dichiarazione di prosecuzione attività presso il competente ufficio comunale: tale dichiarazione dovrà indicare la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura con conducente.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

### **Art. 12 – Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnato dall'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, ovvero, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato dagli eredi, nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile dell'ufficio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

## **Capo III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### **Art. 13 – Inizio e sospensione del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, al competente ufficio comunale.

### **Art. 14 – Modalità del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Previa autorizzazione della giunta Comunale, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
4. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

### **Art. 15 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) presentare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore.
  - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo.
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 14, comma 3;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
  - e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo seguente;
  - g) acquisire corse al di fuori delle rispettive rimesse.

#### **Art. 16 – Trasporto handicappati**

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di presentare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e dei altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

#### **Art. 17 – Comportamento degli utenti**

- 1. Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
  - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **Art. 18 – Interruzione del trasporto**

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 19 – Sostituzione e collaborazione alla guida**

- 1. I titolari di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo nei seguenti casi:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
  3. Il titolare è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune della sostituzione alla guida, allegando alla stessa la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti, nonché dei requisiti professionali del sostituto.
  4. Chiunque sostituisca alla guida il titolare dell'autorizzazione o l'erede deve essere in possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 6.
  5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti da lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
  6. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, previa comunicazione al Comune, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 6.

#### **Art. 20 – Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

#### **ART. 21 - Tariffe**

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

### **Capo IV VIGILANZA SUL SERVIZIO**

#### **ART. 22 - Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della Legge 24/11/1981 n. 689.

#### **ART.23 - Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento che non siano sanzionate da norme di rango superiore sono così punite:
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza
2. Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, comma 1 della Legge 21/10992 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 comma 1, della L.R. 40/1994.

#### **ART.24 – Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

#### **Art. 25 – Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dalla Giunta Comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 4 e dall'articolo 19;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto all'articolo 16;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 23;
- e) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto.

2. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione è disposto tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **ART. 26 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per il servizio da noleggio con licenza per il servizio taxisecondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 2 e 6;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'articolo 12;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 25;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

2. La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. La decadenza dell'autorizzazione è disposta per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1.

4. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **ART.27 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

### **ART.28 - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti incompatibili con il presente regolamento.
2. I noleggiatori in possesso di autorizzazione rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento hanno tempo due mesi, dall'entrata in vigore dello stesso per regolarizzare la propria posizione nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 7, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV.

### **ART.29 – Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al Capo IV sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

### **ART.30 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali**

1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della L.R. 40/1994 il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Savona.